



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7722 del 2020, proposto da Tvp Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Gramsci 14;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri non costituiti in giudizio;

nei confronti

Auditel S.r.l., Associazione Tv Locali, Espansione S.r.l., Rete7 S.p.A., Videomedia S.p.A., Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., A.L.P.I. Associazione per la Libertà e il Pluralismo dell'Informazione Radio Tv non costituiti in giudizio;

A.L.P.I. (Associazione per la Libertà e il Pluralismo dell'Informazione) Radio Tv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli

avvocati Aldo Loiodice, Isabella Loiodice, Francesca Sbrana, Antonio Catricala', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aldo Loiodice in Bari, via Nicolai 29;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 00194/2020, resa tra le parti, concernente Annullamento, in parte qua, del D.P.R. 23 agosto 2017 n. 146 recante “Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali” e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Rilevato che parte appellante ha avanzato istanza per la notificazione dell'appello mediante pubblici proclami;

Rilevato che detta istanza è così motivata :

nel primo grado del presente giudizio il TAR Lazio – Roma ha “Ritenuto necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che precedono la ricorrente in graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico - con indicazione, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e nei motivi aggiunti, dei relativi atti impugnati -, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza” (ord. 12425/2018);

- le esigenze di conoscenza legale da parte di contro-interessati che hanno motivato l'ordine d'integrazione del contraddittorio in primo grado potrebbero sussistere anche in riferimento all'appello;

ritenuto che l'istanza può essere accolta alla luce del numero dei soggetti potenzialmente interessati dal presente contenzioso e dalla difficoltà che presenta la loro chiamata in giudizio;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di notifica per pubblici proclami mediante notifica ad almeno tre dei controinteressati non evocati in appello che precedono l'appellante in graduatoria e mediante pubblicazione integrale dell'appello e degli atti impugnati sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico - unita ad una indicazione sintetica del petitum giudiziale e delle censure contenute nell'atto -, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione del presente decreto e mediante deposito nel PAT degli adempimenti effettuati nei successivi 20 (trenta) giorni.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 ottobre 2020.

Il Presidente
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO